

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

VIVAMENTE

Via Riva Ospedale, 13
35013 CITTADELLA (PD)
C.F. 9 0 0 1 2 9 4 0 2 8 5

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

" VIVAMENTE ODV "

Il giorno 28 giugno 2019 alle ore 18.30 presso aula didattica dell'Ospedale di Cittadella si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Vivamente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 " Codice del terzo settore "

Ai sensi dell'art.4 dello Statuto in vigore, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'associazione dott.ssa Maria Finco, incaricata dai presenti a presiedere l'assemblea, chiama a fungere da segretario il socio Maria Rosa Violetto che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.117/2017 " Codice del terzo settore ".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Finco Maria

Il segretario

Violetto Maria Rosa



Registrato a Cittadella il 12 AGO. 2019
N. 1440 Serie 3
versati Euro Atto ESENTE
Il Funzionario addetto SESTIMO
(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

STATUTO





ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: " VIVAMENTE ODV "organizzazione di volontariato. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Via Riva Ospedale, 13 35010 Cittadella (PD) presso U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale – Dipartimento di Riabilitazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si occupa in particolare di assistere persone che hanno subito gravi cerebrolesioni. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali (art. 5 comma 1 lettera i del D.L. 117/2017);

- educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali (art. 5 comma 1 lettera d) del D.L. 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1(comma 1 e 2) della legge 328 del 8/11/2000 e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n° 104 del 5/2/1992 e alla legge 112 del 22/6/2016 e successive modificazioni; (art. 5 comma 1 lettera a) del D.L. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. (art. 5 comma 1 lettera w) del D.L. 117/2017);

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- l'obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente diretta:
 - all'assistenza del soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico a seguito di grave **cerebrolesione acquisita**;
 - all'attenzione a problematiche fisiche, psicologiche cognitive, comportamentali e di reinserimento (scolastico, lavorativo e sociale), anche con predisposizione di progetti di inclusione sociale, in favore di persone con disabilità;
 - all'offerta ai familiari di supporto morale e tecnico per aiutarli a prendersi cura in modo consapevole del loro caro e a collaborare attivamente con gli operatori sanitari e sociali per realizzare un programma rieducativo e riabilitativo personalizzato.
 - Indirettamente tale obiettivo potrà essere raggiunto anche tramite:
 - l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui molteplici problemi che coinvolgono sia le vittime di **cerebrolesioni acquisite**, sia i loro familiari
 - lo scambio di dati e di esperienze e la realizzazione di programmi di rieducazione, reinserimento e ricerca di collaborazione con Ospedali, Università ed Enti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali che operano nel settore della disabilità.
- l'obiettivo socio-sanitario riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria e di prevenzione, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgere o produrre effetti. Si vuole inoltre promuovere e sostenere la ricerca scientifica attraverso il collegamento a comitati tecnico scientifici per partecipare attivamente alla acquisizione e divulgazione nel territorio delle conoscenze di settore.
- attività ludico / espressive
- attività teatrali
- attività per il tempo libero

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)



Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione ai sensi di legge. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario ai sensi di legge.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per mancato pagamento della quota associativa annuale. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e ratificata dall'assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ai sensi di legge.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari di tre o cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. quattro mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione degli associati o la loro esclusione,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione stesso.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Esente imposta di bollo e registro art.8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato

**Atto Costitutivo dell'Associazione di Volontariato denominata
VivaMente-Associazione per le gravi cerebrolesioni acquisite**

L'anno 2008 il mese di novembre il giorno tre in Cittadella - Padova - , presso la sede sociale in via Riva Ospedale n.13 (Dipartimento di Riabilitazione), presenti i signori **Barbara Ruzzante** nata a Padova il 02 04 68 residente a Padova via Libia n. 29 C.F.RZZBBR68D42G224F; **Mario de Marco** nato a Francavilla Sul Sinni - Potenza - il 02 02 67 e residente a Vicenza in Ctr. Mure della Rocchetta n.3. C.F.DMRMRA67B02D766L; **Linda Miatello** nato a Sangiorgio in Bosco - Padova - il 27 01 54 e residente a Cittadella - Padova - in via E. Fermi n.9 C.F. MTLND54A67H897M; **Fabiola Donoli** nata a Curtarolo - Padova - il 14 06 64 residente a Curtarolo in via A. Palladio 7 C.F. DNLFB64H54D226L; **Emma Frasson** nata ad Abano Terme - Padova - il 24 10 68 residente a Cittadella - Padova - in via Postumia di Levante 16/b C.F. FRSMME68R64A001T mediante questo atto, convergono e stipulano quanto segue:

è costituita tra i signori Barbara Ruzzante; Mario de Marco; Linda Miatello; Fabiola Donoli; Emma Frasson l'associazione di volontariato denominata "VivaMente- Associazione per le gravi cerebrolesioni acquisite- " con le seguenti finalità:

- Valorizzare la persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- Assistere il soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico, in particolare a seguito di grave cerebrolesione acquisita;
- Occuparsi delle problematiche fisiche, psicologiche, cognitive, comportamentali e di re-inserimento sociale (scolastico e lavorativo) degli individui che hanno subito cerebrolesioni acquisite;
- Offrire ai familiari supporto morale e tecnico per aiutarli a prendersi cura in modo cosciente del loro caro e a collaborare attivamente con gli operatori sanitari e sociali per realizzare assieme un programma rieducativo e riabilitativo personalizzato;
- Sensibilizzare e informare l'opinione pubblica circa i molteplici problemi che coinvolgono sia le vittime di cerebrolesioni acquisite, sia i loro familiari.

L'associazione per meglio adempiere alle diverse esigenze che di volta in volta il consiglio direttivo e l'assemblea decideranno di soddisfare nell'intento di valorizzare e assistere la persona, potrà :

- Scambiare dati ed esperienze e realizzare programmi di rieducazione, di reinserimento e di ricerca in collaborazione con ospedali, Università e con enti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali che operano nel settore della disabilità;
- Promuovere e sostenere la ricerca scientifica attraverso la costituzione di un comitato tecnico scientifico che partecipi attivamente alla acquisizione e divulgazione di conoscenza del settore.

L'Associazione ha sede in Riva dell'Ospedale n. 13 presso il Dipartimento di Riabilitazione in Cittadella (PD).

L'Associazione potrà collaborare con altre Organizzazioni che svolgono attività analoga, partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra soci e in quelli tra essi e componenti di altre Organizzazioni, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà intendendosi le sopra esposte attività senza limiti e confini territoriali, con preferenza per la provincia di Padova.

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato dai cinque componenti che durano in carica quattro anni. L'attività dei soci e del consiglio direttivo viene svolta gratuitamente nel rispetto delle leggi vigenti sul volontariato. I soci fondatori di cui sopra nominano, seduta stante, il consiglio direttivo per il quadriennio 2008-2012 che risulta così composto:

Barbara Ruzzante eletta Presidente;

Linda Miatello; Mario de Marco; Fabiola Donoli ed Emma Frasson: membri del Consiglio Direttivo.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 12 2008.

È parte integrale del presente atto lo statuto – definito su 42 articoli di seguito specificati, steso su 8 – otto – fogli dattiloscritti.

Letto e firmato

Presidente

Maria Grazia Paccagnella

Segretario

Linda Miatello

